

**PERSONALE DICHIARATO INIDONEO
ALLA SUA FUNZIONE
PER MOTIVI DI SALUTE**

**LEGGE FINANZIARIA 2008
e
CCNI del 25 GIUGNO 2008**

SCHEDE DI LETTURA

**La legge
finanziaria
2008**

- ✓ L'art. 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), ha innovato il quadro giuridico di riferimento superando di fatto le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (Finanziaria 2003).



**Il ruolo ad
esaurimento**

- ✓ Si prevede, infatti, che il personale docente ed educativo riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute è iscritto in uno speciale ruolo ad esaurimento, senza più alcun vincolo temporale, ai fini di una eventuale successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti ai commi 124 e 125 dello stesso articolo.
- ✓ Sono venuti meno, conseguentemente, i presupposti cui era collegata la scadenza del 31.12.2008 - prevista dal comma 608 dell'art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) - quale termine del periodo massimo di mantenimento in servizio del personale già collocato fuori ruolo alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2003, nonché il limite massimo di cinque anni per l'utilizzazione in altre funzioni.

**La mobilità
intercomparti-
mentale**

- ✓ La legge Finanziaria 2008, ai commi 124, 125 e 127 dell'art. 3, regola ex novo la procedura di ricollocazione del personale docente ed educativo inidoneo (e più in generale dei dipendenti pubblici in situazioni di esubero) al fine di realizzarne la mobilità, anche intercompartmentale e temporanea, presso uffici che presentino vacanze di organico.
- ✓ Le procedure previste per il personale docente ed educativo sono le seguenti:
 - definizione in via provvisoria, dei criteri di inquadramento presso le altre Amministrazioni e degli appositi percorsi formativi. Ciò in attesa della stipula del contratto collettivo nazionale quadro per l'equiparazione del ruolo docente con i profili professionali presenti nelle altre Amministrazioni;
 - quanto sopra è disposto con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 - mediante la stipula di accordi di mobilità tra le diverse amministrazioni interessate - previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica di concerto con la Ragioneria generale dello Stato - sono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
- ✓ Nel nuovo sistema, si prescinde dalla richiesta dell'interessato. L'amministrazione, infatti, procede d'ufficio in relazione alle esigenze di trasferimento del personale in esubero presso Amministrazioni con carenze di organico.

Il CCNI

- ✓ In attesa dell'avvio delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dalla legge, il 25 giugno 2008 è stato siglato il CCNI che disciplina l'utilizzazione in altre mansioni nell'ambito della scuola, di tutto il personale a tempo indeterminato (docenti, educativi ed ATA) che è già stato o che verrà riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro.
- ✓ L'utilizzazione va effettuata sulla base della certificazione medico collegiale, cercando di favorire l'incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della scuola.

Il nuovo contratto individuale di lavoro

- ✓ Il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante tale periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia (art. 17, C.C.N.L. 2007).
- ✓ Se il termine di 30 giorni non è rispettato dall'Amministrazione, l'ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
- ✓ Il contratto non può avere efficacia retroattiva e può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che ha superato il periodo di prova.

**Personale
docente
ed educativo**

**Il nuovo ruolo
ad esaurimento**

- ✓ Il personale docente ed educativo, riconosciuto permanentemente inidoneo all'insegnamento, è iscritto in uno speciale ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell'eventuale successiva mobilità, anche intercompartimentale.
- ✓ Il contratto prevede, che in attesa dell'attivazione della mobilità intercompartimentale, il personale interessato venga utilizzato in altri compiti.
- ✓ Sono individuate al riguardo tre diverse situazioni:
 - personale collocato fuori ruolo e già utilizzato;
 - personale che viene riconosciuto inidoneo dopo la stipula del CCNI;
 - personale che viene riconosciuto temporaneamente inidoneo.



**Personale
Docente
ed educativo
già utilizzato
in altri compiti**

- ✓ Il personale docente ed educativo che è già utilizzato in altri compiti, viene confermato nell'utilizzazione in corso ed iscritto nel ruolo ad esaurimento.
- ✓ Al momento dell'attivazione delle procedure previste dalla Finanziaria 2008, potrà rinunciare alla mobilità intercompartimentale ed essere dispensato dal servizio per motivi di salute.

**Personale
docente
ed educativo
che viene
riconosciuto
inidoneo**

- ✓ Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo per motivi di salute allo svolgimento della propria funzione, può chiedere di:
 - essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro e, nelle more dell'attivazione della procedura di mobilità, è iscritto nel ruolo ad esaurimento.
 - essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
- ✓ Il posto che si rende vacante o disponibile in corso d'anno è coperto sulla base delle disposizioni delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

**Personale
Docente
ed educativo
che è riconosciuto
temporaneamente
inidoneo**

- ✓ Il personale che viene riconosciuto temporaneamente inidoneo per motivi di salute può chiedere di essere utilizzato in altri compiti per la durata dell'inidoneità riconosciuta e conserva la titolarità della propria sede di servizio.
- ! La domanda può essere presentata in qualunque momento durante l'assenza per malattia purché entro 2 mesi dal termine del periodo di inidoneità temporanea e dei periodi massimi di assenza previsti dal CCNL 2007 (art. 17, commi 1 e 2).
- ✓ Il posto che si rende disponibile in corso d'anno è coperto sulla base delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

**L'accertamento
dell'inidoneità**

- ✓ L'inidoneità deve risultare da certificato rilasciato dalla competente Commissione Medica di Verifica presso il MEF dal quale risulti:
 - se l'infermità è permanente o temporanea;
 - se l'interessato è idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
- ✓ La richiesta di accertamento dell'idoneità è inviata all'autorità sanitaria dal Dirigente Scolastico anche a seguito di domanda dell'interessato.

**Modalità
e ambiti di
utilizzo del
personale
docente
ed educativo**

- ✓ L'utilizzazione in altri compiti, temporanea o permanente, è disposta esclusivamente a domanda dell'interessato dal Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale sulla base dei seguenti criteri:
 - nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato e, di norma, nello stesso circolo o istituto di ex titolarità o di titolarità in caso di inidoneità temporanea
 - in una diversa scuola o provincia, a condizione che vi sia effettiva necessità di utilizzazione;
 - presso l'USP, l'USR, gli uffici centrali del MIUR, o altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa.
 - ! In presenza di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie.
- ✓ Il personale docente ed educativo può essere assegnato, tenendo conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale e delle richieste dell'interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti dalla contrattazione di scuola.
- ✓ A titolo esemplificativo il CCNI indica una serie di compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
 - servizio di biblioteca e documentazione , organizzazione di laboratori ;
 - supporti didattici ed educativi;
 - supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
 - attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF.

**Modalità
e ambiti
di utilizzazione
del personale
ATA**

- ✓ Il personale ATA riconosciuto parzialmente inidoneo alle funzioni previste dal profilo di appartenenza, ai sensi dell'art. 35 della legge finanziaria 2003, mantiene la titolarità nella propria scuola.
- ✓ L'utilizzazione del personale ATA, sia temporanea che definitiva, è disposta, pertanto, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di titolarità, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola, sulla base:
 - della certificazione medico collegiale;
 - della preparazione culturale e professionale;
 - dei titoli di studio posseduti;
 - dei criteri definiti in sede di contrattazione di scuola.
- ✓ L'Amministrazione terrà conto di situazioni particolari di concentrazione di più inidonei nella stessa scuola al fine di assicurarne la funzionalità.
- ✓ A domanda può essere disposta l'utilizzazione anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

**Orario e rapporto
di lavoro**
**Trattamento
economico**

- ✓ L'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA utilizzato in compiti diversi da quelli di appartenenza è di 36 ore settimanali. A domanda può trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
 - ✓ L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale è utilizzato.
 - ✓ Possono essere adottate le diverse tipologie di orario previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in relazione:
 - agli obiettivi stabiliti nella scuola;
 - ai criteri definiti in sede di contrattazione di istituto.
- Al personale inidoneo utilizzato si applicano le disposizioni del CCNL 2007 in materia di:
- ferie;
 - permessi brevi;
 - ritardi e recuperi compensativi;
 - 35 ore, se ne ricorrono le condizioni;
 - formazione.
- ✓ Il personale utilizzato conserva il trattamento economico del corrispondente personale a tempo indeterminato, può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli e sulla base dei criteri definiti con la contrattazione di istituto.

Relazioni sindacali d'istituto

- ✓ La contrattazione d'istituto definisce i criteri per:
 - l'assegnazione alle diverse attività d'istituto;
 - l'accesso alle diverse tipologie di orario di lavoro;
 - l'accesso al fondo di istituto di cui all'art. 84 del CCNL compatibilmente con le nuove funzioni.
- ✓ L'intera materia è oggetto di informazione preventiva di cui agli articoli 5 e 6 del CCNL 2007

La verifica dell'inidoneità

- ✓ Qualora a seguito di verifica, disposta d'ufficio o a domanda dell'interessato, è accertato il venir meno della causa che ha determinato l'inidoneità, il personale docente ed educativo è restituito al ruolo di provenienza secondo le procedure previste dal CCNI sulla mobilità.
- ✓ Qualora la verifica intervenga in corso d'anno, l'interessato, tenuto al rientro in servizio, è utilizzato nella scuola di servizio o, se utilizzato presso Uffici dell'Amministrazione, in una scuola a richiesta.